



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, Settima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dottor Francesco Paolo Feo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di ristrutturazione debiti del consumatore iscritta al n. 136-1/2023, ad istanza di [REDACTED]
[REDACTED], nato a [REDACTED], coadiuvato dall'Avvocato Francesca Loffedro, con l'assistenza degli Avvocati Marco Avecone e Roberto Tallarico, nella qualità di Gestori della Crisi

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente [REDACTED], con l'assistenza dei Gestori della Crisi e del proprio consulente, ha presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss CCII;

la domanda, come attestato dai professionisti, è completa della documentazione richiesta dall'art. 67 comma 2 del CCII ed è corredata dalla relazione dei Gestori della crisi, contenente le informazioni e gli elementi di valutazione sulle cause dell'indebitamento, sulla diligenza impiegata dal consumatore e sulla incapacità di adempiere, il tutto come richiesto dall'art. 68 CCII;

ritenuto ancora che sussiste il requisito soggettivo che, ai sensi dell'art. 69, comma 1, C.C.I.I., costituisce presupposto di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, non essendo emerso dall'istruttoria che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (nel corso dell'istruttoria e all'esito dei chiarimenti forniti dal Gestore della Crisi e dallo stesso ricorrente all'udienza del 21 Aprile 2023); in particolare il sovraindebitamento fu causato dalla perdita del posto di lavoro, dalla sopravvenuta malattia del padre e dalla conseguente difficoltà nel sostenere le spese familiari per un nucleo familiare composto dal ricorrente, dalla moglie e da due figli;

preso atto che la proposta ed il piano sono stati pubblicati e comunicati a tutti i creditori in forza del decreto del 3 Maggio 2023 e che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori (solo la Cherry



Bank s.p.a., cessionaria del credito di Fidelity, ha trasmesso nota di precisazione del credito, per euro 3.505,17);

preso atto altresì che il Gestore della crisi ha provveduto a rimodulare il piano di ammortamento delle rate, con nota depositata il 16 Gennaio 2024, tenendo conto delle precisazioni sopra riportate e delle osservazioni sul trattamento dei compensi dei professionisti;

letta quindi la proposta di ristrutturazione nella sua versione integrata e modificata nel corso del procedimento e dato atto che non sono state depositate osservazioni da parte dei creditori;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore così come proposto da [REDACTED], nato [REDACTED]

DISPONE

che la sentenza sia pubblicata in apposita area sul sito web del Tribunale e comunicata entro 48 ore, a cura dell'OCC, con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia di *privacy*, a tutti i creditori;

DISPONE

che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato. A tal fine autorizza l'OCC all'apertura di conto corrente intestato alla procedura.

Dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.

Napoli, 24 Gennaio 2024

IL GIUDICE DELEGATO

Dottor Francesco Paolo Feo

V. 2. anz. R. Feo
Napoli, 31/1/2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo

